

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 gennaio 2012, n. 09/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011.**

---

Elenco dei DPRReg. modificanti:

Modifiche apportate da DPRReg. 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

Modifiche apportate da DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I  
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1  
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 96, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate diretti al rafforzamento, al consolidamento ed al sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Individuazione del distretto industriale del mobile).

2. Ai fini di cui al comma 1, sono concessi i seguenti incentivi:

- a) finanziamenti agevolati per l'attivazione di investimenti aziendali;
- b) finanziamenti agevolati attivati in forma di prestito partecipativo;
- c) finanziamenti agevolati per il consolidamento e la rimodulazione finanziaria.

2 bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 75, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina inoltre

criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il consolidamento finanziario di esposizioni debitorie in essere a favore dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).

## Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica:
- a) alla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) e successive modifiche, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, di seguito denominata "Sezione per i distretti della sedia e del mobile";
  - b) al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 908/1955 e successive modifiche, di seguito denominato "Comitato di gestione", competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento e di gestione della Sezione per i distretti della sedia e del mobile;
  - c) ai beneficiari dei finanziamenti costituiti dalle imprese che formano il distretto industriale della sedia ed il distretto industriale del mobile, di seguito denominate "imprese", in quanto svolgono attività economiche riferite alle classificazioni indicate dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 1, presso sedi operative site nell'ambito del territorio dei comuni compresi in ciascun distretto;
  - d) alle banche che attuano i finanziamenti di cui al presente regolamento, convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), di seguito denominate "banche convenzionate".
  - d bis) ai Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/1999 operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile, di seguito denominati "Consorzi industriali".<sup>(1)</sup>

---

(1) Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).

## CAPO II PROCEDIMENTO, CONDIZIONI, REGIMI DI AIUTO E CUMULABILITA'

### Art. 3

*(Procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati e condizioni applicate)*

1. I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello in conformità all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive e pubblicato sul sito internet della Regione, sono presentate alle banche convenzionate. Le iniziative sono avviate successivamente alla presentazione delle domande.

3. Le banche convenzionate curano l'istruttoria in conformità a quanto previsto nelle convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale e, ultimata l'istruttoria, sottopongono le domande all'esame del Comitato di gestione che delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa al finanziamento agevolato e dispone la concessione del finanziamento.

4. Il tasso agevolato per i finanziamenti concessi a valere sulla Sezione per i distretti della sedia e del mobile è equiparato a quello vigente per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, nel rispetto dei limiti di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato applicabile e fatto salvo quanto previsto nelle convenzioni con le banche convenzionate in ordine alla loro remunerazione.

5. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono assistiti da idonee garanzie.

Art. 4

*(Regimi di aiuto ed imprese escluse)*

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti per investimenti aziendali di cui al capo III sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse con le modalità di cui agli articoli 4, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008. Non sono concessi singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

3. Le agevolazioni relative ai finanziamenti attivati in forma di prestito partecipativo di cui al capo IV ed i finanziamenti per il consolidamento finanziario di cui al capo V nonché i finanziamenti per il consolidamento finanziario dei Consorzi industriali di cui al capo V bis<sup>(1)</sup> sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013<sup>(2)</sup>.

4. Non possono beneficiare dei finanziamenti per investimenti aziendali di cui al capo III le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008<sup>(3)</sup>.

4 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A.<sup>(4)</sup>

5. Sono altresì escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

5 bis Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.<sup>(5)</sup>

5 ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.<sup>(5)</sup>

5 quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).<sup>(5)</sup>

- 
- (1) Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).  
(2) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).  
(3) Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).  
(4) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).  
(5) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

## Art. 5 (Cumulo delle agevolazioni)

1. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi di tale regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento, purché le misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

2. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli aiuti esentati ai sensi di tale regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati ai sensi regolamento medesimo o con gli aiuti "de minimis" che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità europea relativi agli stessi costi ammissibili coincidenti, in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al predetto regolamento (CE) n. 800/2008.

3. Nel caso di concessione delle agevolazioni a titolo di de minimis, in materia di cumulo si applica l'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.<sup>(1)</sup>

- 
- (1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

## TITOLO II FINANZIAMENTI AGEVOLATI

### CAPO III FINANZIAMENTI PER L'ATTIVAZIONE DI INVESTIMENTI AZIENDALI

#### Art. 6 (Iniziativa finanziabili)

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di iniziative di investimento aziendale, destinate alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento

esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le spese concernenti:

- a) acquisto di aree da utilizzare per l'edificazione di stabilimenti aziendali;
- b) acquisto, anche mediante riscatto di beni in locazione finanziaria, di immobili da destinare a stabilimenti aziendali;
- c) costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di stabilimenti aziendali;
- d) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature ed automezzi;
- e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici;
- f) realizzazione, acquisizione, ampliamento e ristrutturazione di laboratori di ricerca.

#### Art. 7

##### *(Condizioni generali di ammissibilità)*

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente capo le microimprese, le piccole e le medie imprese. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa sono individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres (Regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

2. Ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008, l'intensità delle agevolazioni di cui ai finanziamenti previsti al presente capo, non supera le seguenti percentuali di equivalente sovvenzione lordo (ESL):

- a) 20 per cento ESL dei costi ammissibili per le microimprese e le piccole imprese;
- b) 10 per cento ESL dei costi ammissibili per le medie imprese.

3. Le spese di cui all'articolo 6, comma 2, sono ammissibili solo se destinate alle unità operative situate sul territorio del distretto industriale di cui all'articolo 1, comma 1, di appartenenza dell'impresa.

4. Le spese di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria;
- b) i beni finanziati sono ammortizzabili;
- c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa;
- d) i beni finanziati devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

5. Non sono ammissibili ai finanziamenti agevolati le spese concernenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, la trasformazione, l'ampliamento di immobili destinati, per la natura dell'impresa, alla locazione;
- b) l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

6. Le iniziative concernenti la costruzione e l'ampliamento di beni immobili sono ammissibili solo nel caso l'impresa richiedente sia piena proprietaria della relativa area ovvero titolare del diritto di superficie della stessa.

7. Sono ammessi anche gli investimenti relativi all'ammodernamento e alla trasformazione di beni immobili non di proprietà purché posseduti dall'impresa in base a un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato.

8. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata direttamente dall'impresa richiedente il finanziamento agevolato, sono ammissibili i soli oneri sostenuti per l'acquisto di materiali e di servizi di terzi.

9. Non sono ammesse le spese sostenute relativamente al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, di altre imposte e tasse nonché delle spese accessorie.

#### Art. 8

##### *(Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato)*

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente capo hanno una durata compresa tra cinque e dieci anni. Nel caso di investimenti di carattere immobiliare o prevalentemente immobiliare, la durata massima è pari a quindici anni.

2. I finanziamenti sono attivati per assicurare una copertura massima del 75 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati è pari a 50 mila euro e quello massimo a 2 milioni di euro.

4. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, il piano di rientro del finanziamento può prevedere un periodo di preammortamento della durata massima di due anni.

#### CAPO IV

##### FINANZIAMENTI PER L'ATTIVAZIONE DI PRESTITI PARTECIPATIVI

#### Art. 9

##### *(Iniziative finanziabili)*

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per l'attivazione di finanziamenti in forma di prestiti partecipativi a favore di imprese costituite in forma di società di capitale, connessi al graduale processo di capitalizzazione da realizzare attraverso la reintegrazione da parte dei soci della quota capitale delle rate pagate per il rimborso del prestito, mediante versamento di denaro o accantonamento di utili d'esercizio, a fronte della corrispondente sottoscrizione di un futuro aumento di capitale sociale di importo pari a quello del prestito partecipativo accordato.

2. I prestiti partecipativi sono diretti a finanziarie le seguenti iniziative:

- a) ricapitalizzazione di impresa costituita in forma di società di capitale;
- b) capitalizzazione di impresa costituita in forma società di capitale, anche unipersonale, risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese.

#### Art. 10

##### *(Condizioni generali di ammissibilità)*

1. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), il finanziamento è concesso a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del prestito partecipativo ed entro sessanta giorni dalla deliberazione della concessione, l'aumento del capitale sociale per un importo pari a quello del prestito partecipativo medesimo. La società beneficiaria è ricapitalizzata, periodicamente o al termine dell'ammortamento del prestito partecipativo, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme volta per volta accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile.

2. Ai fini di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), il finanziamento è deliberato a fronte dell'impegno da parte dei soci della società di persone ovvero del titolare dell'impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della società ovvero conferimento dell'azienda, una società di capitale. L'erogazione del finanziamento deliberato è condizionata alla costituzione della società di capitale. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del prestito partecipativo ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della società di persone ovvero dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita società di capitale già soci della società di persone o il socio già titolare dell'impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti bancari a titolo di conferimento relativi alla suddetta quota di capitale sociale alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società di capitali deve aver luogo entro dodici mesi dalla data di deliberazione del finanziamento.

3. Il prestito partecipativo è concesso sulla base di un programma di consolidamento e sviluppo dell'attività economica svolta dall'impresa presso unità operative situate sul territorio regionale del distretto industriale di cui all'articolo 1, comma 1, di appartenenza dell'impresa.

4. Le imprese beneficiarie hanno, in particolare, l'obbligo di:
- a) non estinguere anticipatamente il finanziamento;
  - b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del finanziamento;
  - c) dare copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del finanziamento;
  - d) dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell'aumento di capitale e del rimborso del prestito partecipativo.

Art. 11

*(Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato)*

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente capo hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 10 mila euro e quello massimo a 300 mila euro.

CAPO V

FINANZIAMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO

Art. 12

*(Iniziativa finanziabili)*

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto il consolidamento di debiti a breve termine in debito a medio e lungo termine.

Art. 13

*(Condizioni generali di ammissibilità)*

1. Le iniziative di cui all'articolo 12 sono finalizzate al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria dell'impresa, nonché al consolidamento ed allo sviluppo dell'attività economica svolta dalla stessa presso unità operative situate sul territorio regionale del distretto industriale di cui all'articolo 1, comma 1, di appartenenza dell'impresa.

Art. 14

*(Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato)*

1. I finanziamenti agevolato di cui al presente capo hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti é pari a 10 mila euro e quello massimo a 300 mila euro. 3. I finanziamenti coprono fino al 100 per cento dell'importo dell'iniziativa.

CAPO V BIS  
FINANZIAMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO DEI CONSORZI  
INDUSTRIALI<sup>(1)</sup>

---

(1) Capo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).

Art. 14 bis  
*(Iniziativa finanziabili)*<sup>(1)</sup>

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto il consolidamento finanziario di esposizioni debitorie in essere di Consorzi industriali in debito a medio e lungo termine.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).

Art. 14 ter  
*(Condizioni generali di ammissibilità)*<sup>(1)</sup>

1. Le iniziative di cui all'articolo 14 bis sono finalizzate al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria del Consorzio industriale, nonché al consolidamento ed allo sviluppo delle relative attività.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).

Art. 14 quater  
*(Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato)*<sup>(1)</sup>

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente capo hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.

2. L'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 300 mila euro e quello massimo a 3 milioni di euro.

3. I finanziamenti coprono fino al 100 per cento dell'importo dell'iniziativa.>>.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 24/9/2014, n. 0182/Pres. (B.U.R. 8/10/2014, n. 41).

TITOLO III  
VINCOLI, CONTROLLI, NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO VI  
VINCOLI E CONTROLLI

Art. 15  
*(Vincoli di destinazione)*

1. Le imprese beneficiarie mantengono la destinazione:
- a) dei beni immobili per cinque anni dalla data di acquisto, in conformità all'articolo 32 della legge regionale 7/2000;
  - b) degli attivi immateriali per tre anni dalla data di acquisto, in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 800/2008;
  - c) dei beni mobili per due anni dalla data di acquisto.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera c), i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inadatti all'uso, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni; la sostituzione deve essere previa autorizzata del Comitato di gestione.

4. Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere la sede operativa attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e, qualora il contratto stipulato sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi.

5. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il finanziamento agevolato può essere confermato dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 16  
*(Adempimenti specifici)*

1. In sede di stipula del contratto di finanziamento, l'impresa si impegna a:
- a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

- b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, del Comitato di gestione e della relativa segreteria per lo svolgimento di ispezioni e controlli ai sensi della pertinente normativa;
- c) comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, la cessazione dell'attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicate nella domanda e nel contratto di finanziamento;
- d) rilasciare al Comitato di gestione, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 17.

#### Art. 17

##### *(Sicurezza sul lavoro)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione del finanziamento agevolato è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

#### Art. 18

##### *(Documentazione, ispezioni e controlli)*

1. Il Comitato di gestione acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dell'agevolazione in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

2. Il Comitato di gestione effettua presso le imprese beneficiarie e le banche convenzionate ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti in relazione alla concessione dei finanziamenti agevolati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

3. La Direzione centrale attività produttive può effettuare ispezioni e controlli presso il Comitato di gestione, le imprese beneficiarie e le banche convenzionate.

Art. 19  
*(Revoca del finanziamento agevolato)*

1. Il finanziamento agevolato è revocato:
- a) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia annullato in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede;
  - b) nel caso in cui il provvedimento di concessione sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento agli obblighi regolamentari e contrattuali.

2. Comportano altresì la revoca del finanziamento la liquidazione ovvero l'instaurarsi di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria.

CAPO VII  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20  
*(Rinvio normativo)*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000, nonché, in quanto compatibili con il presente regolamento, le norme convenzionali ed i criteri operativi adottati dal Comitato di gestione concernenti il Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 908/1955.

Art. 21  
*(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 22  
*(Entrata in vigore e durata)*

1. Il presente regolamento entra in vigore giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013<sup>(1)</sup> e degli articoli 44, paragrafo 3, e 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

---

(1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPREg. 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

**Allegato A<sup>(1)</sup>**  
**Riferito all'articolo 4, comma 4 bis**

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (riferito all'articolo 3, comma 2, lettera c)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore

primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.

---

(1) Allegato aggiunto da art. 5, c. 1, DPR 3/7/2014, n. 0137/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).